

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento congiunto di partecipazioni qualificate

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LE NUOVE HOLDING

Scopri le sedi in programmazione >

In tema di **conferimento di partecipazioni** il legislatore ha introdotto un nuovo [comma 2 bis](#) all'**articolo 177 Tuir**, che estende il **regime di realizzo controllato** di cui al **comma 2** anche alle ipotesi di **conferimento di partecipazioni non di controllo**, ma solamente **qualificate**.

Le previsioni del **comma 2** contemplano un **regime derogatorio** rispetto a quello ordinario contenuto nell'[articolo 9 Tuir](#). Secondo la **regola ordinaria**, la **plusvalenza** è calcolata come **differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al socio**.

L'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) contiene un **regime derogatorio** che permette di sostituire, ai fini del calcolo della plusvalenza, il **valore normale** con un **valore pari all'incremento del patrimonio netto** della conferitaria a seguito del conferimento. Si badi che il riferimento viene fatto all'**incremento del patrimonio netto** e non al semplice **incremento del capitale sociale**.

Non si tratta, a ben vedere, di un vero e proprio **regime di neutralità fiscale** come quello del conferimento di azienda contenuto nell'[articolo 176 Tuir](#), quanto, piuttosto, di un **regime a realizzo controllato**. In sostanza, il conferente è in grado di **pilotare la plusvalenza pilotando** (legittimamente) l'**incremento del patrimonio** della conferitaria a seguito dell'operazione.

Tra le condizioni previste dalla norma, tuttavia, vi è l'**acquisizione o l'integrazione del controllo** da parte della **società conferitaria**. Il **controllo** non è individuato in modo generico, bensì in base all'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#), ossia nel controllo consistente nella **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**.

Era precluso, in passato, il conferimento attraverso cui la conferitaria acquisiva una **partecipazione non di controllo**. Sul punto, tuttavia, è **intervenuto il legislatore** in sede di **conversione del decreto crescita (D.L. 34/2019)**.

In particolare, il nuovo **comma 2 bis** dell'**articolo 177 Tuir**, inserito ad opera dell'**articolo 11-bis, comma 1, D.L. 34/2019**, prevede che, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'**articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ.**, né incrementa, in virtù di un **obbligo legale** o di un **vincolo statutario**, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al **comma 2** del presente articolo (ossia il regime di realizzo controllato) trova comunque applicazione ove ricorrono, congiuntamente, due condizioni.

Il **primo requisito** prevede che le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una **partecipazione al capitale** o al **patrimonio superiore al 25 per cento**. Si tratta, in sostanza, della definizione di **partecipazione qualificata** che, in parte, differisce dalla **partecipazione di collegamento** definita dall'[articolo 2359 cod. civ.](#)

La **seconda condizione** è che le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente **partecipate dal “conferente”**. Si noti come il legislatore, riferendosi al conferente, abbia utilizzato il singolare.

Qualche perplessità è appunto emersa tra gli operatori leggendo nella norma che la **holding deve essere partecipata dal conferente** e non dai conferenti. L'uso del **singolare**, tuttavia, non pare implicare il fatto che il **comma 2 bis** possa trovare applicazione solamente nel caso in cui il conferente sia solamente un **unico socio**.

Infatti, al di là della **formulazione normativa**, che letteralmente parla di **“conferente”** e non di **“conferenti”**, la norma deve trovare applicazione anche nel caso di **più soggetti conferenti**.

Ciò per una serie di ragioni. Innanzitutto la lettera a) parla di **partecipazioni conferite** che rappresentano, **“complessivamente”** determinate soglie partecipative. L'uso dell'avverbio **“complessivamente”** ben si confà alla **pluralità dei soci conferenti** e non avrebbe alcun senso se si ammettesse solo il conferimento da parte dell'unico socio.

In secondo luogo, si deve osservare come il **precedentemente citato comma 2**, che risulta specificamente applicabile anche nel caso di **più soci conferenti**, laddove determina i criteri per determinare **“reddito del conferente”**, utilizza il **singolare**.

Anche in questo caso, tuttavia, l'uso del singolare **non esclude la possibile pluralità dei soci** che è stata riconosciuta in **diverse occasioni da parte dell'Agenzia**.

Da ultimo, la **pluralità dei soci** dovrebbe essere ammessa per **ragioni di ordine logico-sistematico**.

Taluni, limitandosi alla **mera parafrasi della norma**, non hanno preso posizione sulla questione.

Non è tuttavia mancato chi ha rilevato che, in armonia con l'interpretazione resa in diverse occasioni dall'Ufficio in relazione all'[articolo 177, comma 2, Tuir \(circolare 320/E/1997\)](#),

[risposta a istanza a interpello n. 138 del 2019](#), [risposta a istanza di interpello n. 147 del 2019](#)), sarebbe in ogni caso auspicabile includere nell'ambito di applicazione del nuovo **comma 2-bis** il **conferimento effettuato con atto unico da parte di più soggetti** a una società interamente partecipata dagli stessi, purché sia idoneo a far assumere alla conferitaria una **partecipazione che rappresenti “complessivamente” le percentuali relative alla qualificazione.**